

Desenzano del Garda 06.06.2007

Avv. Massimo Saltarelli

La pubblicità sulle strade



E-mail: avvsaltarelli@libero.it

Ruolo degli organi deputati al controllo/repressione

Tutela di interessi anche diversi dalla mobilità

-c.d. USI DIVERSI (*della strada*) ...le occupazioni, gli accessi, le recinzioniecc.- (ex C.d.S.)

-aspetti "urbanistici ed edilizi" – (ex D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380, T.U. delle Norme legislative e regolamentari in materia edilizia)

-disciplina dei “vincoli”: edifici e zone sottoposte
vincoli: **culturali** e **paesaggistico-ambientali**-

D.lgs. 22 gennaio 2004, 42 “ Codice dei beni
culturali e del paesaggio **..c.d. Codice Urbani**”

Oggi “*sostitutivo*” della L. 1 giugno 1939, n. 1098 (
beni culturali) e della L. 29 giugno 1939, n. 1947
(*tutela beni paesaggistico ambientali*)

.altra categoria .. Legge 8 agosto 1985, n. 431 (
Galasso) .. Particolare serie di beni tutelati ex lege

- REGOLAMENTAZIONE “Tributaria e Regolamentare del Comune” Norma di riferimento art. 3 D.lgs. 15 novembre 1993, n.507(*pubbliche affissioni*)

RISPETTANDO il C.D.S. sebbene D.lgs. 507/93 e D.lgs. 15.12.1997, n. 446 (che prevede autonomia regolamentare dei Comuni in materia tributaria (così Risoluzione Min. finanze 198/2000)

.. In forza del D.lgs. 446/97, art. 62, i comuni possono prevedere in regolamento di ESCLUDERE l'imposta comunale sulla pubblicità e assoggettarle ad un CANONE determinato in base a tariffa.

Ove il comune applichi il regime regolamentare di cui al 507/93, per il rilascio delle autorizzazioni deve avvenire DOPO approvazione del Regolamento ed il Piano Generale degli Impianti (art. 36 c. 8 D.lgs. 507/93)

*In mancanza di PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI i privati non possono essere autorizzati all'installazione degli impianti
C. Cost. n. 355/2002*

*Contro... sentenze T.A.R. ...non è possibile tenere "bloccate" richieste di autorizzazione .. senza fissare un termine definito....
limitazione diritto libertà imprenditoriale.....*

ULTERIORI

TESTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO

(non pertinenti con le installazioni del manufatto ma norme riferibili ai messaggi/affissioni)

L. 241/90 e L. 15/2005 sull'azione amm.va

ULTERIORI

TESTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO

CODICE PENALE

Art. 345 (Offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni)

Art. 664 (Distruzione o deterioramento di affissioni)

** ..quanto alle affissioni effettuate FUORI DAI LUOGHI consentiti (art. 113, c.5° TULPS) si applica l'Art. 663 c.p.

Art. 663 (Vendita, distruzione o affissione abusiva di scritti o disegni)

ULTERIORI

TESTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO

PUBBLICITA' DELLE ACQUE MINERALI NATURALI:

L'art. 13 d.lgs. N. 339/1999 sancisce .. Il divieto di segni che possano indurre in errore circa il nome della sorgente o il luogo della sua utilizzazione,... Può essere utilizzato nome commerciale diverso A CONDIZIONE che il nome della sorgente sia indicato con caratteri almeno pari ad UNA VOLTA E MEZZO il carattere utilizzato per l'indicazione della designazione commercialeecc. SANZIONE AMM.VA da € 2.582,00 a €15.493,00

ULTERIORI

TESTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO

PUBBLICITA' DI SOSTANZE ALCOOLICHE

Art. 13 L. 125/2001è fatto divieto di pubblicizzare bevande alcoliche e superalcoliche.... In programmi rivolti ai minori e nei 15 minuti precedenti e successivi agli stessi ...

.. Attribuire efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della Sanità ...

...rappresentare minori intenti al consumo di alcol ovvero rappresentare in modo positivo l'assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche...

..diretta o indiretta in luoghi frequentati prevalentemente da minori

ULTERIORI

TESTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO

..diretta o indiretta in luoghi frequentati prevalentemente da minori

...pubb. Radio/televisiva di bevande superalcoliche nella fascia oraria dalle 16.00 alle 19.00

..sulla stampa giornaliera o periodica destinata a minori

..nelle sale cinematografiche in occasione di film destinati prevalentemente ai minori..

SANZIONE AMM.VA da €2.582,00 a €10.329,00, raddoppiata per ogni ulteriore violazione.. Si applica: industrie produttrici, responsabili organi stampa, proprietari sale cinematografiche..

ULTERIORI

TESTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO

**PUBBLICITA' DEI PREZZI NEL SETTORE DEL
COMMERCIO (c.d. Decreto Bersani)**

**Art. 14 d.lgs. 114/1998 ..rendere conoscibile il prezzo
delle merci poste in vendita.... SANZIONE art. 21,
comma 3 da €516,00 a €3.098,00**

ULTERIORI

TESTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO

Sempre in ambito di commercio....

PUBBLICITA' DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Disciplinata dal d.lgs. 109/1992... NON deve indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche, sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla durabilità, sul luogo di origine o di provenienza, sul modo di ottenimento o di fabbricazione del prodotto.... SANZIONE AMM.VA da €3.098,00

A ~~€18.592,00~~ €18.592,00

ULTERIORI

TESTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO

Sempre in ambito di commercio....

Richiamare proprietà che il prodotto non possiede, evidenziare caratteristiche particolari quando i prodotti analoghi possiedono le stesse ecc...

ANCHE d.lgs. 111/1992 ..relativo a prodotti destinati ad una **alimentazione particolare...**

ULTERIORI

TESTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO

PUBBLICITA' SANITARIA

..Art. 18 comma 2 d.lgs. 112/98 ..conferite alle Regioni tutte le funzioni amm.ve concernenti la pubblicità sanitaria di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 175 con deroghe per competenze riservate allo Stato..

...lett. d) comma 1, art. 119 del d.lgs. 112/98 .. Competenza rilascio autorizzazioni per informazione scientifica di medicinali e presidi medico-chirurgici e delle caratteristiche terapeutiche della acque minerali, ... resta allo Stato...

ULTERIORI

TESTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO

Caratteristiche estetiche delle targhe, delle insegne e delle inserzioni per la pubblicità sanitaria (D.M. n. 657/1994)

..si applica agli esercenti professioni sanitarie,

professioni sanitarie ausiliarie e

le arti ausiliarie delle professioni sanitarie,

case di cura private, gabinetti e agli ambulatori mono e polispecialistici ... (*per le prime due*) consentita SOLTANTO mediante targhe apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale.. **AUTORITA' COMPETENTE x AUTORIZ.:**

SINDACO previo nulla osta ordine. Senza scadenza se non

^{25/05/2007}
variano

....occorre disciplinare come viene utilizzata
..(.. la strada)





Art. 23 C.d.S.

D. LGS. 30.04.1992, N. 285 e D.P.R. 16.12.1992, N. 495

(c.d. carattere di specialità)

Quali NORMATIVE in materia di impianti pubblicitari ?

Sussistono (e possono concorrere) molteplici aspetti valutativi.

**La materia interessa svariati “*interessi giuridicamente rilevanti*”
e ciò riguarda differenti disposizioni normative.**

Occorre raccordare il tutto con il principio:

**.... Pubblicità, .. Libertà esercizio di impresa: diritto
costituzionalmente garantito**

AZIONI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSIVISMO PUBBLICITARIO

..la situazione di diffusione
dell'abusivismo è in continuo
aumento

Le azioni possibili sono adeguate
con i "tempi" della pubblicità?

Così ...anche la pubblicità

**Pubblicità: sistema di comunicazione.....
diritto garantito costituzionalmente ... è
REGOLAMENTATO**

È vietata se INTERFERISCE con la circolazione,
-mentre al comma 4 dell'art. 23 C.d.S. ..- lungo le
strade **DEVE** essere autorizzata.....

Quando costituisce un “problema”?

costituisce un “problema” QUANDO
INTERFERISCE

**CON IL SISTEMA DELLA SEGNALETICA DEL
CODICE DELLA STRADA:**

SISTEMA DI COMUNICAZIONE codificato
(C.d.S.) per regolamentare comportamenti
istantanei

INTERFERISCE quando si interpone tra i

3 CRITERI CARDINE della segnaletica stradale:

AVVISTABILITA'

VISIBILITA'

LEGGIBILITA'

delle **COMUNICAZIONI** volte a regolamentare
comportamenti istantanei degli utenti della strada

**OGNI VALUTAZIONE DEVE ESSERE
EFFETTUATA TENENDO CONTO DI:**

AVVISTABILITA'

VISIBILITA'

LEGGIBILITA'

**E così devono essere MOTIVATI gli
atti (diniego-autorizzazione)**

Segnaletica stradale

Art. 38 C.d.S.

SEGNALI:

verticali

orizzontali

luminosi

attrezzature complementari

OLTRE AI Segnali turistici e di territorio 134 Reg.

Segnali indicazione servizi 136 Reg.

“CARTELLI” PUBBLICITARI

“IMPIANTI PUBBLICITARI”

AUTORIZZATI

DIFFORMI DALL’AUTORIZZAZIONE

CON AUTORIZZAZIONE SCADUTA

IRREGOLARI

NON AUTORIZZATI MA “SANABILI”

ABUSIVI

“CARTELLI” PUBBLICITARI

ABUSIVI

quelli di “*maggior impatto*” con la norma regolamentare e con la segnaletica stradale

QUINDI DA COLPIRE CON PRIORITA’

In che modo?

..quali impianti possono considerarsi abusivi?

DIR.MIN. LL.PP. 17/03/1998 n. 1381

Direttiva del Ministero dei lavori pubblici 17 marzo 1998, n. 1381 (in Gazz. Uff., 8 aprile, n. 82). - Direttiva per il controllo della pubblicità abusiva. Pubblicità lungo le strade o in vista di esse. Art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

.....In base a quanto previsto dall'art. 58 del regolamento, per le installazioni pubblicitarie già autorizzate prima dell'entrata in vigore del codice e con scadenza antecedente al 31 dicembre 1998, l'adeguamento previsto dall'art. 234 del codice deve realizzarsi all'atto del rinnovo dell'autorizzazione anche se antecedente al 31 dicembre 1998. Infine, sempre in relazione all'adeguamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, il cui termine, come detto in precedenza, è fissato al 31 dicembre 1998, gli enti proprietari di strade sono invitati a sollecitare i titolari delle posizioni pubblicitarie con scadenza successiva al 31 dicembre 1998 e che necessitano di adeguamento a presentare una richiesta in tal senso fissando un termine non successivo al 30 giugno 1998. Gli stessi enti proprietari, nel caso in cui le richieste di nuove posizioni non risultino compatibili tra loro o comunque non rispondenti alle disposizioni, dovranno predisporre entro il 31 ottobre 1998 un piano di adeguamento ed invitare contestualmente i soggetti interessati ad effettuare gli spostamenti previsti entro il 31 dicembre 1998.

Decorso tale termine i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non saranno stati ricollocati nelle posizioni assentite dall'ente proprietario della strada, su richiesta dei soggetti interessati, o nelle posizioni previste dal piano di adeguamento, sono soggetti alle sanzioni previste dall'art. 23, commi 11 e 13, del codice.

Si confida nella massima collaborazione possibile da parte dei Ministeri in indirizzo al fine di una completa diffusione ed attuazione della presente direttiva, tenuto anche conto della rilevanza che l'argomento trattato ha nell'ambito delle competenze dei suddetti Ministeri.

Si confida inoltre in una efficace e tempestiva azione di accertamento delle violazioni inerenti l'abusivismo pubblicitario da parte di tutti gli organi di polizia stradale, d'intesa con gli enti proprietari di strade e con concessionari autostradali.

Parimenti le sezioni circolazione e sicurezza stradale di questa amministrazione sono tenute non solo all'azione di accertamento quali organi di polizia stradale ma anche alla verifica degli adempimenti previsti con la presente direttiva a carico degli enti proprietari di strade e dei concessionari autostradali.

procedure per il rilascio

L'Ente competente al rilascio è tenuto ad adottare procedure **IMPRONTATE ALLA MASSIMA SEMPLIFICAZIONE E ALLA DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI RILASCIO**

L'art. 53 Reg.to prevede **TEMPISTICHE PER IL RILASCIO**

d.p.r. 445/2000 prevede **AUTODICHIARAZIONE** del richiedente sulle caratteristiche tecniche dell'impianto (che sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno, spinta vento, stabilità) predisposta da **TECNICO ISCRITTO AD ALBO PROFESSIONALE**

Bozzetto del messaggio esposto (minimo 3 mesi) possono essere inviati anche più bozzetti....

Consegna (da parte del richiedente) planimetria della zona interessata

Entro 60 giorni successivi CONCEDE o NEGA l'autorizzazione

In caso di diniego PRECISA MOTIVAZIONE con indicazione dei termini di predisposizione del ricorso

Entro 60 giorni successivi **CONCEDE o **NEGA**
l'autorizzazione**

IL SILENZIO dell'Ente **non** comporta il **c.d. SILENZIO ASSENSO** ex art. 20 L. 241/1990 (i casi di “consenso” da intendersi concretizzati sono quelli dell'art. 28, comma 4 d.p.r. 639/1972)

Il silenzio per gli impianti pubblicitari non ha valore ..(T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 17.04.2002, n. 1490)

Ma ATTENZIONE

Avverso il ritardo INGIUSTIFICATO e per il DANNO per la mancata esposizione il richiedente può attivare azioni giudiziarie a propria tutela

D.I.A. ??? È possibile utilizzare tale strumento??

NO con D.I.A. non è possibile autorizzare la posa di cartelli pubblicitari ..

Direttiva n. 1381 del 1998 esclude D.I.A. ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90

**In tal senso TAR Lazio .. NON è POSSIBILE LA D.I.A. PER LE C.D. “
ATTIVITA' CONTINGENTATE O REGOLAMENTATE DA NORME
SPECIFICHE”**

In Regione Emilia Romagna diversi Comuni autorizzano con D.I.A.

PRIMA del rilascio dell'autorizzazione (*che ha validità di 3 anni, ma può essere revocata in qualunque momento*) l'interessato deve versare i corrispettivi previsti ... ex art. 53 comma 7 Reg.to

Recente circolare n° 7/2007 del 13 marzo 2007 -ANAS

Oggetto: Rimozione pubblicità abusiva

omissis...in sintesi, è **abusiva** qualsiasi forma di pubblicità, priva di autorizzazione e che, comunque, non rispetti le norme in materia di pubblicità stradale poste dal Codice della strada (art. 23) e dal Regolamento di esecuzione (artt. 47-59). Ovviamente nel novero della tipologia **non rientra** la pubblicità autorizzata e divenuta irregolare a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice della strada e del relativo regolamento **e non ancora adeguata** (.art. 23 C.d.S. e 58 Reg.to...) sia la pubblicità autorizzata e divenuta irregolare a seguito del mutamento dello stato dei luoghi per variazioni intervenute successivamente.

**tali interpretazioni come si raccordano con il dettato
normativo??**

.. Sono in contrasto con lo stesso ??

NO

Ma occorre valutare ogni singola posizione del soggetto titolare

Occorre precisare:

**L'art. 56 Reg.to si riferisce alle installazioni DIFFORMI e
quindi autorizzate ma collocate difformemente rispetto alle
prescrizioni...**

- *Art. 56 comma 6*

Tutti i messaggi, esposti **difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di **otto giorni** dalla diffida pervenuta. In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio.**

... tutti i messaggi, esposti **difformemente** dalle autorizzazioni rilasciate, **dovranno essere rimossi**, previa contestazione scritta a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di **8 giorni dalla diffida** pervenuta. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio. Art. 56 c. 6 Reg.to

circolare n° 7/2007 del 13 marzo 2007 –ANAS

Tratta inoltre:

A) Impianti pubblicitari abusivi su suolo demaniale (art. 23 comma 13 *quater*)

B) Impianti pubblicitari abusivi su suolo privato (art. 23 comma 13 bis)

c) Autori della violazione-Responsabilità in solido

.... Sanzione “*accessoria*” della rimozione e del ripristino dello stato dei luoghi

art. 23 commi 13 bis e 13 quater C.d.S.

13 bis .. In proprietà privata..

**13 quater ...in suolo demaniale o /e
quando costituisce PERICOLO per la
circolazione**

13 bis .. In proprietà privata..

DIFFIDA all'autore della violazione
alla rimozione **ENTRO E NON OLTRE**
10 GIORNI – decorso il termine- l'Ente
proprietario **PROVVEDE** ponendo gli
oneri a carico dell'**AUTORE** della
violazione e **IN VIA SOLIDALE** al
proprietario o possessore del suolo..

13 bis .. In proprietà privata..

**il mancato adempimento nei 10 gg.
comporta la sanzione di €4.000,00 se
la violazione è commessa in vista di**

Itinerari internazionali

Autostrade

Extraurbane principali

no per altre strade

13 bis .. In proprietà privata..

**il mancato adempimento nei 10 gg.
comporta la sanzione di €4.000,00 se**

**NON è possibile individuare autore
della violazione (.. o solidalmente
responsabili...) alla sanzione è
soggetto chi utilizza gli spazi privi di
autorizzazione**

**13 quater ...in suolo demaniale o /e
quando costituisce PERICOLO per la
circolazione**

**L'Ente proprietario SENZA INDUGIO
esegue la rimozione..... con ordinanza
per il recupero delle spese.....**

***Su suolo demaniale NON occorre la
DIFFIDA dei 10 giorni ...
... SENZA INDUGIO ...***

(Min. Interno – Uff. Studi, Prot. M/2413-23 del 13.9.2000).

Nell'ipotesi di cui al comma 13 quater, art. 23 (*mezzi pubblicitari installati su aree demaniali o patrimoniali pubbliche ovvero per di situazioni di pericolo per la circolazione*), l'intervento di rimozione da parte dell'ente proprietario **è disposto senza alcun adempimento preliminare.**

(diversamente da quanto previsto dal comma 13-bis, che prevede la previa diffida);

Mancando la preventiva diffida, l'imputazione delle spese relative al trasgressore in forma esecutiva è rimessa ad una ordinanza ingiunzione del Prefetto

SOGGETTI SOLIDALMENTE OBBLIGATI NELLA VIOLAZIONE


... la mancata individuazione del trasgressore, pone l'organo accertatore nella condizione di dover individuare **almeno uno dei soggetti obbligati in solido** nella violazione che già l'Ente Strade (Circ. 10 marzo 2000, n. 14 e Circ. 27/2000) individua nel:

Proprietario dell'impianto;

Soggetto *reclamizzato* (passivo, nel d.lgs. 507/93 tenuto al pagamento dell'imposta);

Proprietario del suolo;

Usufruttuario del suolo.



Inoltre.....quando non sia possibile individuare l'autore della violazione è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione

*.... Art. 6 L. 77/1997 ..in caso di recidiva
NELL'UTILIZZAZIONE DEI MEZZI..
previa diffida,.. la sospensione (commerciale)
dell'attività per un periodo non
superiore a tre giorni...*

....ma non può essere “chiamato” come concorrente o solidale...

... **e solo** se manca autore (cioè soggetti di cui sopra)

circolare n° 7/2007 del 13 marzo 2007 –ANAS

Responsabilità in solido

Alle azioni di perseguimento sopra descritte, nei confronti dell'installatore e del proprietario del fondo, si dovrà far seguito con il coinvolgimento in solido dell'utilizzatore.

Ma per l'utilizzatore occorre precisare...

Art. 23 C.d.S.

..applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

.. Quelle accessorie sono state definitivamente eliminate, (poiché inapplicabili in concreto....)

Art. 30 L. 472/1999

Oggi vengono definite RIPRISTINATORIE

..i provvedimenti di rimozione NON sono più SANZIONI ACCESSORIE alla sanzione principale pecuniaria ... ma costituiscono VERI E PROPRI provvedimenti amministrativi, di carattere RIPRISTINATORIO e non sanzionatorio.

(T.A.R. Sez. I Marche-Ancona, 12.08.2005)

Quindi nel rispetto della procedura stabilita dagli art. 7 e 8 e 21 ter L. 241/1990 la P.A. può procedere alla rimozione anche laddove NON sia individuato/individuabile IL RESPONSABILE DELLA INSTALLAZIONE e addebitare le spese all'unico soggetto che risulta aver partecipato all'installazione abusiva o all'utilizzatore

..in passato: vi era il limite dell'applicabilità della sanzione accessoria-(rimozione) a soggetto terzo alla violazione e alla contestazione dell'illecito come autore

Art. 21 ter L. 07.08.1990, n° 241 (esecutorietà)

Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono **imporre coattivamente** l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione.....

Qualora l'interessato non ottemperi, le P.A., previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva ... (*del fare o per la riscossione delle somme di denaro*)

ESECUTIVITA' ED ESECUTORIETA' DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 21-ter (Esecutorietà)

1. Nei **casì** e con le **modalità stabilite dalla legge**, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento **costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato**. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, **previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge**.

2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le **disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato**.

Art. 21-quater (Efficacia ed esecutività del provvedimento)

1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono **eseguiti immediatamente**, salvo che **sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo**.

2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere **sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge**. Il termine della sospensione è **esplicitamente indicato** nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.

Art. 21-quinquies (Revoca del provvedimento)

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 21-septies (Nullità del provvedimento)

ESECUTIVITA' ED ESECUTORIETA' DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 21-septies (Nullità del provvedimento)

1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 21-octies (Annullabilità del provvedimento)

1. E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Art. 229 d.Lgs. 19.02.1998, n°51 (norme in materia di istituzione del Giudice Unico di primo Grado)

.. Il potere del Pretore di rendere ESECUTIVI gli atti emanati da autorità amministrative è soppresso **e gli atti sono esecutivi di diritto.**

Art. 21 ter L. 07.08.1990, n° 241 (esecutorietà)

Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono **imporre coattivamente** l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione..... **Qualora l'interessato non ottemperi, le P.A., previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva ...** (*del fare o per la riscossione delle somme di denaro*)

Ente nazionale per le strade "Direzione Generale"
DIREZIONE CENTRALE AA.GG. E PERSONALE
SERVIZIO AFFARI GENERALI Ufficio Concessioni e Pubblicità
CIRC.27 /2000

OGGETTO: LEGGE 7.12.1999, N.472 "INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI". MODIFICHE ALL'ART.23 DEL CODICE DELLA STRADA - INTEGRAZIONE CIRCOLARE N.14/2000. REPRESSIONE DELLA PUBBLICITA' ABUSIVA.

Si fa seguito alla circolare di questa Direzione Centrale n.14/2000, ed alla relativa procedura operativa, riguardanti la repressione della pubblicità abusiva, disponendo le seguenti precisazioni ed integrazioni.

Pubblicità abusive su suolo demaniale, su patrimonio dell'Ente o comunque pericolosa per la circolazione stradale (art.23, comma 13 quater, del Codice della Strada)

L'Ufficio Pubblicità, entro 24 ore dalla trasmissione di copia del verbale ad opera del sorvegliante, dovrà inviare comunicazione, tramite raccomandata, al soggetto individuato, rendendogli noto che l'Ente ha in corso la notifica della contravvenzione e sta provvedendo alla rimozione dell'impianto abusivo.

L'Ufficio Pubblicità medesimo dovrà altresì richiedere alla ditta incaricata della rimozione degli impianti o al sorvegliante (nelle ipotesi in cui il Compartimento effettui la rimozione direttamente tramite il personale di esercizio) di provvedere senza indugio alla rimozione dell'impianto verbalizzato, senza attendere l'acquisizione del tagliando di ricevuta di ritorno della raccomandata di cui sopra.

Pubblicità abusiva su suolo privato (art.23, comma 13 bis, del Codice della Strada)

Si reputa necessario che l'Ufficio Pubblicità, oltre ad inviare al contravventore la già standardizzata diffida, tramite raccomandata, invii parallelamente segnalazione dell'abuso rilevato alla Polizia Stradale ed al Comune territorialmente competente, a quest'ultimo per gli interventi di cui all'art.24 del decreto legislativo n.507 del 15.11.1993, nonché per la verifica di eventuali violazioni in materia di normativa edilizia.

Pubblicità abusiva lungo strade sottoposte a vincolo storico, artistico o ambientale (art.23, comma 13 ter, del Codice della Strada)

Lungo strade sottoposte a vincolo storico, artistico, paesaggistico o ambientale, si segnala il divieto di pubblicità che non sia autorizzata dall'Ente proprietario della strada, che a sua volta può pronunciarsi solo a seguito del competente parere dell'Ente che gestisce il vincolo.

La suddetta regolamentazione è attualmente disposta dall'art.50, comma 2, e dall'art.157, comma 2, del decreto legislativo n.490 del 29.10.1999 (legge quadro in materia di beni culturali e ambientali).

Si segnala che la suindicata legge prevede sanzioni amministrative per violazione della normativa in questione (art.133, comma 3, e art.165, comma 3), nonché sanzioni penali (art.118, comma 1, ed art.163).

In ordine alle sanzioni amministrative da applicare, in virtù del richiamo, presente nei suddetti articoli 133 e 165, alle sanzioni previste dall'art.23 del Codice della Strada, codesti Compartimenti dovranno provvedere alla repressione della pubblicità installata in difformità della sopra indicata procedura, attenendosi a quanto disposto dal comma 13 ter del citato art.23 del Codice della Strada.

Il richiamato comma 13 ter, a sua volta, per la repressione degli abusi in questione, dispone l'applicazione della procedura prevista dal comma 13 bis dell'art.23, che prevede che il proprietario della strada, dopo aver verbalizzato l'abuso, inoltri una diffida al contravventore, assegnandogli 10 giorni di tempo per rimuovere il manufatto abusivo.

Anche in tale caso codesti Compartimenti vorranno inoltrare parallela segnalazione

Ente nazionale per le strade "Direzione Generale"
DIREZIONE CENTRALE AA.GG. E PERSONALE
SERVIZIO AFFARI GENERALI Ufficio Concessioni e Pubblicità

CIRC.27 /2000

OGGETTO: LEGGE 7.12.1999 N.472 "INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI". MODIFICHE ALL'ART.23 DEL CODICE DELLA STRADA.

PROCEDURA OPERATIVA PER LA REPRESSIONE DELLA PUBBLICITA' ABUSIVA.

L'art.30 della legge n.472 del 7.12.1999 "Interventi nel settore dei trasporti", pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale n.294 del 16.12.1999, ha statuito alcune modifiche all'art.23 del Codice della Strada. inerente la regolamentazione della pubblicità stradale.

In particolare il vecchio comma 13 del nominato art.23 è stato sostituito con un nuovo comma, che stabilisce una regolamentazione speciale per la repressione della pubblicità abusiva rispetto a quella generale prevista per la repressione dei restanti abusi riguardanti il patrimonio stradale e disciplinata al Capo I, Sezione II, Titolo IV del Codice della Strada (art. 194 e seguenti).

La nuova stesura del nominato comma 13 prevede, infatti, che l'Ente proprietario della strada assicuri il rispetto delle disposizioni del Codice della Strada sulla pubblicità e che l'agente accertatore dell'impianto pubblicitario abusivo debba trasmettere il verbale di contestazione all'Ente proprietario medesimo.

La legge in argomento, per la materia che qui interessa, aggiunge i **commi 13 bis e 13 quater all'art.23** in questione, disciplinando la procedura da seguire per la repressione della **pubblicità abusiva, installata rispettivamente su suolo private e su pertinenze ANAS.**

Il nominato **comma 13 bis** deve infatti essere applicato per la pubblicità abusiva **solo in vista di strade statali** e stabilisce che, a seguito del verbale di contestazione, redatto dal sorvegliante ANAS, **l'ANAS invii una diffida almeno ad uno dei soggetti responsabili in solido della violazione.**

Essi sono:

Essi sono:

il proprietario dell'impianto;

il soggetto reclamizzato;

il proprietario del suolo;

l'usufruttuario del suolo.

Con la diffida di cui trattasi, da inviare nei termini di legge, e cioè tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, l'Ente deve concedere 10 giorni di tempo al soggetto individuato nel verbale per rimuovere l'impianto e provvedere al perfetto ripristino dei luoghi.

Trascorsi i dieci giorni, a partire dalla data di ricevimento della raccomandata, ANAS, laddove il sorvegliante riscontri il mancato ripristino, deve provvedere alla materiale rimozione dell'impianto.

Il comma 13 quater dovrà essere applicato nei casi di rilevazione di pubblicità abusiva su suolo demaniale e su pertinenze ANAS, ovvero in tutti i casi in cui il cartello sia collocato in modo tale da costituire oggettivo pericolo per la circolazione stradale (ad esempio: cartello pericolante lungo la carreggiata, cartello in prossimità di curva o di segnale stradale, ecc..).

Tale ultima norma prevede che il cartello debba essere rimosso senza indugio.....

Art. 23 C.d.S.

Si continua a condividere l'opinione espressa **dall'Ufficio Studi del Ministero dell'interno (parere n. M/2413-11 del 14.12.2000)**, in ordine al fatto che “ *l'organo di polizia stradale deve contestare le singole violazioni commesse al trasgressore, indicando per ciascuna infrazione la facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta*” e, più precisamente, “*l'applicazione dell'aumento della sanzione pecuniaria (ex art. 198 C.d.S.), infatti, è obbligatorio soltanto per l'ufficio competente a comminare le sanzioni*”, quindi, “ *il riconoscimento del concorso non è rimesso dalla legge né alla discrezione, né all'apprezzamento dell'organo accertatore, analogamente a quanto avviene in ambito penale*”.

ALTRA POSSIBILE FORMA DI REPRESSIONE

SANZIONI APPLICATE DAL COMUNE PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI REGOLAMENTI COMUNALI

ART. 24 D. LGS. 507/1993 ART. 62 D. LGS. 446/1997

-Verbale di accertamento



-Verbale di constatazione e di privazione effetto pubblicitario

Autore della violazione: **Soggetto tenuto al pagamento del canone**

Citazione della norma violata: art. ... del regolamento comunale (in forza del potere sancito dell' art. 62, comma 4 d. Lgs. 446/97

Sommara descrizione del fatto e delle modalità di rimozione/copertura impianto

Indicazione della sanzione prevista DA €206 a €1549,00

Informativa sull' applicazione delle sanzioni amministrative

Indicazione dell'obbligo della rimozione entro termine perentorio

Modalità per il pagamento della sanzione in misura ridotta

Modalità per presentare ricorso (dirigente/responsabile servizio)

Comunicazione avvio procedimento amministrativo

-il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui sopra, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive,(art. 24, comma 3 d. Lgs 507/1993)

-i mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nell'ordinanza deve essere stabilito il termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione determinata nella ordinanza stessa (art. 24, comma 4 d. Lgs. 507/1993)

.... Pertanto.....

**Le modalità di INTERVENTO IMMEDIATO
sono sancite in modo espresso e con
procedure “*semplificate e accelerate*”**

.....

Grazie a tutti

Buon lavoro

DOMANDE?



Desenzano del Garda

06 Giugno 2007

Avv. Massimo Saltarelli

E-mail: avvsaltarelli@libero.it